



CONSORZIO "COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI"

STATUTO

Titolo I - Principi generali – Sede - Durata

- Art. 1 - Natura e partecipanti
- Art. 2 - Sede e durata
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Spese

Titolo II - Organi

- Art. 5 - Organi

Capo I - Assemblea Consortile

- Art. 6 - Assemblea Consortile
- Art. 7 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 9 - Durata in carica
- Art. 10 - Presidente dell'Assemblea
- Art. 11 - Presidente dell'Assemblea – Competenze

Capo II - Consiglio d'Amministrazione

- Art. 12 - Consiglio di amministrazione - Composizione – Elezione
- Art. 13 - Competenze
- Art. 14 - Funzionamento
- Art. 15 - Decadenza

Capo III - Presidente del Consorzio

- Art. 16 - Il Presidente
- Art. 17 - Competenze
- Art. 18 - Decadenza
- Art. 19 - Consigliere – Sostituto del Presidente VicePresidente

Capo IV – Direttore del Consorzio

- Art. 20 - Direttore – Nomina - Revoca
- Art. 21 - Competenze
- Art. 22 - Sostituto
- Art. 23 - Responsabilità

Titolo III – Organizzazione e personale

- Art. 24 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Titolo IV – Finanza

Art. 25- Finanza e Contabilità

Art. 26- Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 27- Revisione economico-finanziaria

Art. 28- Controllo di gestione

Titolo V – Diritto di accesso

Art. 29 Diritti di accesso e di informazione

Disposizioni Finali

Art. 30- Modifiche statutarie

TITOLO I – Principi generali – Sede - Durata

Art. 1 – Natura e partecipanti

I Comuni di **Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande** fanno parte del consorzio volontario tra Comuni denominato "Comunità collinare del Friuli" costituito con atto notarile di data 16/04/1967, n. 26597 rep. Notaio Mareschi Nicolò di San Daniele del Friuli, disciplinato con Statuto approvato con decreto n°6448/3.0.3. EE.LL. dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali in data 13.05.1987 ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche, trasformato con atto notarile di data 27/05/1994 n. 77100 rep. Notaio Catena di Udine e aggiornato ai sensi dell'art.46 della L.R. n.1/2006 con atto notarile di data 10.3.2007, n.121.785 rep. dello stesso Notaio Catena di Udine;

Potranno entrare a far parte del Consorzio altri Comuni che ne facciano richiesta e la cui adesione non sia incompatibile con le condizioni previste dalla L.R. n. 1 del 09.01.2006.

La richiesta di partecipazione, che dovrà pervenire entro il 30 settembre, avrà decorrenza dal I° gennaio dell'anno successivo. Se perverrà oltre tale data slitterà all'anno dopo

La modifica statutaria necessaria per l'ingresso del nuovo soggetto è preceduta dalla redazione di una perizia di stima del valore del patrimonio del Consorzio riferito all'esercizio in corso.

La perizia, previa accettazione da parte dell'Ente che intende consorziarsi, è approvata dall'Assemblea Consortile nell'atto che accetta la nuova adesione e procede alla relativa contestuale modifica statutaria

Gli Enti che entreranno nel Consorzio successivamente alla data del I° gennaio 2008 verseranno la quota di partecipazione in misura pari al valore della quota originaria.

Gli enti consorziati dopo la data del I° gennaio 2008, in caso di scioglimento del Consorzio, avranno titolo alla liquidazione del solo incremento patrimoniale maturato successivamente al loro ingresso, calcolato sulla perizia di stima di cui ai precedente comma 5.

I Comuni già appartenenti al Consorzio che, ai sensi della l.r. n. 1/2006, non possano parteciparvi per ragioni di incompatibilità, qualora cessino le cause di incompatibilità potranno rientrarvi presentando richiesta di nuova adesione, in deroga ai termini di cui al comma 3.

L'Assemblea Consortile ne prende atto e procede alla relativa contestuale modifica statutaria

La loro partecipazione sarà ritenuta tale senza soluzione di continuità ai fini patrimoniali e relativamente alla quota di compartecipazione.

Lo stesso Consorzio costituisce anche A.S.TER. ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.1/2006.

Lo scopo del Consorzio è quello di porsi quale entità di riferimento del territorio sia nella gestione di funzioni e servizi previsti tra le proprie finalità, con particolare attenzione alla valorizzazione umana, sociale ed economica

della propria comunità, che nella programmazione degli interventi territoriali previsti tra gli obiettivi degli A.S.TER.

Il Consorzio si propone inoltre di costituire per ognuno dei Comuni aderenti un punto di riferimento sovracomunale per la trattazione di tutte le competenze ad essi trasferite da norme regionali o statali.

I principi fondamentali su cui si basa l'organizzazione del Consorzio sono rappresentati dalla pari dignità di ciascun Comune aderente e dalla sussidiarietà che lega i singoli Comuni nella gestione delle funzioni e dei servizi, pur nell'ottica di creare le migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

A tale scopo i Comuni facenti parte del Consorzio non potranno aderire a convenzioni e/o altre forme di gestione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale del Consorzio qualora i servizi in questione siano organizzati all'interno dell'ambito.

Sono fatte salve le convenzioni in essere che, alla scadenza, potranno essere rinnovate.

Art. 2 - Sede – Durata

La Comunità collinare del Friuli ha la sede legale in Colloredo di Monte Albano.

La Comunità collinare del Friuli ha durata di venti anni rinnovabili per uguali periodi, nell'intesa che, antecedentemente alla scadenza, non venga deliberato dagli Enti aderenti lo scioglimento o l'eventuale trasformazione.

Art. 3 – Finalità

Per il raggiungimento degli scopi statutari, il Consorzio si propone di perseguire l'integrazione tra i comuni che la compongono, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse, per la gestione, a livello associato, delle funzioni e dei servizi comunali rivolti all'intero territorio.

In particolare il Consorzio persegue l'obiettivo di:

- promuovere, coordinare ed attuare interventi e servizi per la tutela, salvaguardia, valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- promuovere, coordinare ed attuare, interventi e servizi nel settore socio-assistenziale, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio;
- promuovere, coordinare ed attuare interventi e servizi per la promozione culturale e per la valorizzazione della lingua, delle tradizioni e della cultura friulana;
- promuovere ed attuare interventi e servizi per la gestione amministrativa e tecnica degli enti consorziati e per l'assolvimento delle finalità statutarie degli stessi;
- promuovere, coordinare ed attuare iniziative che possano supportare lo sviluppo economico del territorio;
- promuovere, coordinare ed attuare iniziative volte alla rassicurazione della comunità civica ed all'incremento della fiducia nelle Istituzioni

- promuovere, coordinare e attuare azioni finalizzate al collegamento dei Comuni con le strutture comunitarie per l'utilizzo delle risorse e la realizzazione di progetti comunitari.

A tali obiettivi si aggiunge la programmazione di interventi integrati nei seguenti settori:

- realizzazione di opere pubbliche;
- programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
- coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

Le attività attuate potranno essere fruite anche da altri enti pubblici e da privati alle condizioni di volta in volta stabilite.

Per l'attuazione degli scopi sociali la Comunità Collinare del Friuli potrà collaborare con altri enti pubblici e con privati interessati.

Art. 4 – Spese

Le spese di funzionamento delle attività nonché quelle di realizzazione di infrastrutture saranno sostenute:

- a) con i proventi della gestione dei servizi e con le eventuali rendite del patrimonio consortile;
- b) con le quote associative dei singoli Comuni determinate annualmente;
- c) con i trasferimenti e contributi della Comunità Economica Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e di privati.

TITOLO II – Organi

Art. 5 – Organi

Sono organi della Comunità Collinare del Friuli l'Assemblea consortile, il Presidente dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consorzio, il Direttore.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano gli istituti giuridici previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori dei Comuni nonché le indennità di carica nella misura stabilita annualmente dall'assemblea consortile in un importo non superiore all'80% di quelle spettanti al sindaco, ai componenti della giunta del comune più popoloso aderente al consorzio.

Capo I – Assemblea consortile

Art. 6 - Assemblea consortile

L'Assemblea consortile è costituita dal Sindaco, di ciascun Comune aderente al Consorzio.

In caso di sua assenza o impedimento partecipa alla Assemblea il Vice sindaco o l'Amministratore, di volta in volta, o permanentemente, delegato a rappresentare il Comune in tale sede.

La delega, se occasionale, deve essere depositata presso la Sala dell'Assemblea prima della riunione; la delega permanente è depositata nella Segreteria del Consorzio.

Le deliberazioni, salvo i casi previsti dall'art 30, sono assunte a maggioranza dei votanti, in base all'uguale quota di partecipazione.

Art. 7 - Competenza dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea consortile deliberare:

- a) le modifiche statutarie;
- b) il rinnovo del Consorzio;
- c) lo scioglimento o trasformazione del Consorzio;
- d) la elezione e la revoca del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione;
- e) la formazione di programmi generali di attività dell'ente;
- f) l'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- g) l'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, con esclusione dei Regolamenti in materia di personale e di organizzazione dei servizi;
- h) la determinazione sulle variazioni relative ai soggetti partecipanti al Consorzio;
- i) la nomina dei revisori del conto consuntivo;
- j) la contrazione di mutui, qualora non già previsti in atti di programmazione già approvati;
- k) l'approvazione delle convenzioni quadro con altri enti locali ai sensi della l.r. n.1/2006 e/o con soggetti diversi, per l'utilizzazione delle attività del consorzio;
- l) gli acquisti, le alienazioni e le relative permutate dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi di attività generale già approvati;
- m) la determinazione delle indennità di cui al precedente art. 5 comma 2.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dei membri dell'Assemblea viene fatta dal Presidente dell'Assemblea con avvisi scritti da consegnarsi presso la sede dei componenti stessi, almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le altre sessioni. La consegna può essere effettuata a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica presso la sede comunale.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso con relativo elenco degli oggetti, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta, ed in questo caso, quando la maggioranza dei membri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente previa adeguata motivazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 5 membri della stessa o dal Presidente del Consorzio.

La richiesta di convocazione deve contenere l'elencazione degli oggetti di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea non può deliberare se non intervenga almeno la metà dei membri assegnati; però in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria:

- per l'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
- per l'approvazione del Conto consuntivo;

Alla seduta dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri le forme e le modalità di redazione, pubblicazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono considerate atti fondamentali.

Art. 9 - Durata in carica

I membri dell'Assemblea decadono con il decadere delle funzioni esercitate in seno a ciascun Comune consorziato.

La decadenza ha effetto dall'elezione dei nuovi titolari delle funzioni rappresentate.

Art. 10 - Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto secondo il criterio della rotazione.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Esso dura in carica un anno e può essere riconfermato non più di una volta.

Art. 11 - Presidente dell'Assemblea –Competenze

Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e convoca l'Assemblea consortile, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
- b) controlla l'attività complessiva dell'ente promuovendo, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore, indagini e verifiche sull'attività dell'Ente.
- c) partecipa alle sedute del C.d.A.

Capo II – Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Consiglio di amministrazione - Composizione – Elezione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra coloro che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e siano forniti di competenza amministrativa o tecnica.

In particolare è costituito:

- dal Presidente nominato ai sensi del successivo art. 16;
- da quattro membri, in possesso dei requisiti di consigliere comunale e che non ricoprano la carica di Sindaco, Assessore comunale, Consigliere o Assessore provinciale e regionale, Deputato o Senatore della Repubblica Italiana.

I componenti così nominati, durano in carica 5 anni.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica dei singoli componenti, in qualità di membri, questi vengono sostituiti dall'Assemblea dei Sindaci per la restante durata del mandato.

L'anticipata cessazione del Presidente fa decadere l'intero Consiglio di Amministrazione che verrà rieletto per un intero nuovo mandato.

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto dai portatori di almeno 1/3 delle quote, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio di amministrazione.

L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei membri assegnati all'Assemblea entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del quinquennio o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 13 –Competenze

Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) predisporre il progetto di Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, del Conto consuntivo da sottoporre successivamente all'Assemblea consortile;
- b) approvare i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti–non attribuiti ad altri organi;
- c) approvare i regolamenti in materia di organizzazione dei servizi e di personale, compreso il programma triennale relativo al fabbisogno di dotazione organica,
- d) deliberare i criteri per l'individuazione e la nomina dei titolari di posizione organizzativa, nonché per il sistema permanente di valutazione;
- e) deliberare sulle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- f) approvare gli accordi aziendali da sottoscrivere con le OO.SS.
- g) deliberare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi ed attività con i relativi costi;
- h) determinare i criteri e le metodologie di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

- i) adottare, in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- j) nominare e designare i rappresentanti dell'ente presso enti, società, organismi ed associazioni.
- k) la nomina e la revoca del Direttore, sentita l'Assemblea dei Sindaci;

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 14 – Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta si rende necessario e comunque, in linea di massima, due volte al mese.

Nel caso di assenza del Presidente il Consiglio stesso viene presieduto dal vice- Presidente.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari.

Ad esse interviene il Direttore che, unitamente al Presidente, sottoscrive le deliberazioni.

Per l'operatività del Consiglio stesso il Presidente può assegnare delle deleghe ai singoli consiglieri su determinati problemi e competenze attinenti l'attività del Consorzio.

Art. 15 – Decadenza

Il Consiglio di amministrazione decade:

- per dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei propri componenti: la decadenza ha effetto dall'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione; fino a quella data il C.d.A. garantirà l'ordinaria amministrazione
- per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità contemplate dalla legge a carico del Presidente; il C.d.A. viene retto dal vice-Presidente, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo C.d.A. entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza.

I singoli componenti decadono per il verificarsi di dimissioni, o di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità contemplate dalla legge a carico di un singolo componente, nonché per il mancato intervento, continuativo e senza giustificato motivo protratto per un intero trimestre, alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso.

La decadenza del singolo componente è pronunciata con atto dell'Assemblea consortile che provvederà entro 30 giorni alla sostituzione previa procedura disciplinata dalla normativa dettata dal TUAALL per gli Amministratori degli enti locali.

Capo III – Presidente del Consorzio

Art. 16 - II Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea consortile, tra coloro che abbiano i requisiti di consigliere comunale e che abbiano una specifica competenza per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

Le funzioni di Presidente sono incompatibili con quelle di Sindaco, Assessore comunale, Assessore o Consigliere provinciale e regionale, Deputato o Senatore della Repubblica Italiana.

Art. 17 –Competenze

Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) rappresenta il Consiglio di amministrazione nei rapporti con l'Assemblea, gli enti locali e le autorità regionali e statali e i terzi in genere;
- b) convoca il Consiglio di amministrazione;
- c) firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio che non siano di specifica competenza di altri organi;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- e) vigila sull'andamento del Consorzio, e promuove le attività direttamente o tramite il Direttore;
- f) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- g) assegna con proprio atto di delega ai membri del Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga, incarichi specifici operativi;
- h) adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione in caso di necessità ed urgenza, da sottoporre, successivamente, alla ratifica del Consiglio stesso.

Art. 18 – Decadenza

Il Presidente decade nei seguenti casi:

- dimissioni
- per condanna penale, ai sensi di legge;
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità a consigliere comunale o di incompatibilità previste dalla legge. In tale ultimo caso si applica la procedura disciplinata dal TUAALL per gli Amministratori degli enti locali (art. 69 d.lgs. n. 267/2000)

Art. 19 - Consigliere - Sostituto del Presidente: VicePresidente

Viene nominato con atto di delega dal Presidente tra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente in tutte le sue competenze.

Capo IV – Direttore del Consorzio

Art. 20 - Direttore – Nomina e revoca

Viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione avvalendosi anche del disposto di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni con la procedura prevista dal Regolamento di organizzazione del personale.

Art. 21 – Competenze

Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Aree in cui è articolata la struttura e dei titolari di Posizione organizzativa con autonomi poteri organizzativi;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
- formula proposte in materia di competenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- predispone con l'ufficio competente lo schema del bilancio preventivo economico pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
- propone provvedimenti per migliorare i servizi e l'efficienza dell'ente nell'ambito delle sue competenze;
- gestisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili delle Aree e dei titolari di Posizione organizzativa;
- adotta gli atti di gestione per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite, che assumono la forma di "determinazioni";
- nomina i titolari di posizione organizzativa, sentito il Consiglio di Amministrazione
- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente esterne allo stesso;
- esercita tutte le funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo dei servizi;
- provvede all'emanazione di direttive e ordini attinenti l'efficienza e la programmazione degli uffici e dei servizi;

Art. 22 – Sostituto

Al fine di garantire l'ordinaria amministrazione, in caso di assenza temporanea del Direttore, il Presidente può nominare un suo sostituto tra i dipendenti del Consorzio appartenenti alla cat. D.

Art. 23 – Responsabilità

Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alle disposizioni generali emanate dall'Ente attraverso il coordinamento dell'attività del Consorzio, nonché direttamente responsabile delle iniziative e dei compiti direttamente affidatigli.

Risulta inoltre responsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni..

TITOLO III – Organizzazione e personale

Art. 24 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

La gestione consortile si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, in conformità alle direttive espresse dal C.d.A.;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dalla struttura;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

La forma e le modalità di organizzazione delle strutture interne saranno disciplinate con apposito regolamento, in particolare, sulla base dei seguenti principi:

- a) separazione tra funzione politica e di controllo attribuita all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi basata su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

TITOLO IV – FINANZA

Art. 25 - Finanza e contabilità

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi la Comunità collinare del Friuli ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Art. 26 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Bilancio preventivo economico annuale va deliberato entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico finanziario.

Il Bilancio preventivo è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal Bilancio pluriennale elaborato in termini di legge, dal programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura, dal riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso, dalla tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno, dal prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa e dalla relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

Art. 27 - Revisione economico-finanziaria

L'Assemblea consortile elegge con voto limitato a due componenti, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, l'Organo di revisione composto fino ad un massimo di tre, scelti secondo le modalità indicate dalle vigenti norme di legge.

Esso dura in carica tre anni, non sé revocabile, salvo inadempienze.

La rielezione è consentita per una sola volta.

I revisori collaborano con l'Assemblea consortile nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea generale. Hanno altresì accesso ai documenti attinenti l'attività economico-finanziaria dell'Ente.

Al Collegio dei revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione assembleare che approva il Conto consuntivo.

L'organo di Revisione risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza professionale e rettitudine; riferisce immediatamente al Presidente ed al Direttore di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Non possono essere eletti Revisori parenti o affini fino al 4° grado dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea. Non possono esercitare l'incarico di Revisore, i dipendenti della Regione, della Provincia, e delle Comunità montane del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 28 - Controllo di gestione

L'attuazione del controllo interno della gestione dovrà essere definito in maniera compiuta dall'Ente attraverso il Regolamento che può individuare metodi e parametri quali strumento di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V – DIRITTO DI ACCESSO

Art. 29 - Diritti di accesso e di informazione

Ai cittadini singoli ed associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione secondo le modalità definite da apposito Regolamento. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione.

Il Regolamento oltre a stabilire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dai commi precedenti. L'Ente deve di norma avvalersi oltre al sistema tradizionale della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Il Direttore adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea consortile, previo invio della proposta di delibera ai sindaci dei comuni consorziati, almeno 15 giorni prima della seduta.

L'approvazione avviene con votazione favorevole dei 4/5 dei componenti l'Assemblea. In caso il suddetto quorum non sia raggiunto per due votazioni consecutive in sedute distinte, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie relative alla natura e alle finalità dell'Ente, nonché il suo scioglimento o trasformazione, dovranno essere preventivamente deliberate dai 4/5 degli Enti consorziati.